

(N. 2103)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati  
nella seduta del 12 dicembre 1951 (V. Stampato N. 2255)

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

e col Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 27 DICEMBRE 1951

Reclutamento straordinario di 35 ufficiali subalterni  
in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

È data facoltà al Ministro per la difesa di effettuare, mediante concorso per titoli, un reclutamento straordinario nell'Arma dei carabinieri di:

15 tenenti in servizio permanente effettivo da trarsi dai capitani e tenenti di complemento dell'Arma;

20 sottotenenti in servizio permanente effettivo da trarsi dai tenenti e sottotenenti di complemento dell'Arma.

#### Art. 2.

I concorrenti per essere ammessi al concorso di cui al precedente articolo 1, debbono:

a) aver conseguito uno dei titoli di studio prescritti per la nomina a sottotenente in servizio permanente dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, ovvero il diploma di istituto di istruzione media di secondo grado;

b) aver appartenuto a comandi, reparti o servizi partecipanti al conflitto 1940-45 nelle forze regolari, oppure aver ottenuto il rico-

noscimento della qualifica di partigiano o di patriota od essere reduci dalla prigionia o dall'internamento;

e) essere, alla data del bando di concorso, in servizio nell'Arma dei carabinieri quale ufficiale di complemento dell'Arma stessa;

d) aver prestato, alla stessa data del bando di concorso, complessivamente non meno di quattro anni di servizio da ufficiale o da sottufficiale, dei quali almeno un anno nell'Arma dei carabinieri come ufficiale di complemento, compreso in quest'ultimo periodo il servizio eventualmente prestato nella posizione di «comandato»;

e) aver riportato nelle note caratteristiche relative agli ultimi due anni di servizio precedenti all'anno in cui è bandito il concorso la qualifica di «ottimo» o di «buono con punti tre»;

f) non aver superato, alla data del bando di concorso, il 38° anno di età se aspiranti alla nomina a tenente, e il 36° anno se aspiranti alla nomina a sottotenente;

g) non aver riportato, anche nei gradi precedenti a quello rivestito, alcun giudizio di «non prescelto» o di «non idoneo all'avanzamento».

Agli effetti della partecipazione al concorso di cui alla presente legge si ha riguardo al grado rivestito alla data del relativo bando.

### Art. 3.

La valutazione dei titoli posseduti da ciascun concorrente è fatta da apposita commissione nominata dal Ministro per la difesa, composta come segue:

un ufficiale generale, presidente;

quattro ufficiali superiori, membri;

un funzionario civile del gruppo A del ruolo amministrativo del Ministero della difesa - Esercito, di grado non superiore al settimo, segretario senza voto.

### Art. 4.

I titoli da valutare, che devono essere posseduti alla data del bando di concorso, sono i seguenti:

a) titolo di studio;

b) benemerienze di guerra e di servizio di istituto;

c) titoli riferentisi alle qualità professionali e militari;

d) ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerienza.

Per la valutazione dei titoli sopra indicati è assegnato un massimo di 110 punti ripartiti nel modo seguente:

15 punti per i titoli di cui alla lettera a);

25 punti per i titoli di cui alla lettera b);

60 punti per i titoli di cui alla lettera c);

10 punti per i titoli di cui alla lettera d).

Coloro che non abbiano riportato almeno 30 punti per i titoli di cui alla lettera c) sono dichiarati non idonei.

Ogni componente della Commissione giudicatrice può disporre per ciascuno dei titoli di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), soltanto di un quinto del punto massimo, stabilito per ciascuno dei titoli stessi.

Le graduatorie dei concorsi sono approvate con decreto del Ministro per la difesa.

### Art. 5.

I vincitori del concorso assumono anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina. L'anzianità relativa è determinata dal posto conseguito nella graduatoria del concorso.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI.